



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
PRESIDENZA

LP\mdm\_mn \TAB-PROC.pen-

N. di Prot. 25436

Roma, **22 DIC. 2025**

**OGGETTO: DECRETO ex artt. 175 bis comma 4 c.p.p.- Attestazione  
malfunzionamento APP – Proroga fino al 30 giugno 2026.**

Al Presidente della Corte d' Appello di Roma  
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma  
Alla Procura europea (EPPO)

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma

Ai Tribunali di Cassino, Civitavecchia, Frosinone,  
Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Cassino,  
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo

Al Tribunale per i Minorenni di Roma  
Alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma

Ai Presidenti di sezione del settore penale  
Ai Magistrati del settore penale  
Ai Giudici onorari del settore penale

Ai Magrif  
Dott.ssa Maddalena Cipriani  
Dott.ssa Giulia Cortoni

Al RID dott.ssa Franca Amadori

Alla Dirigente Amministrativa  
Al Direttore dell'Ufficio Informatico settore penale

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, l'unito decreto di cui all'oggetto.

Si trasmette inoltre, alla Dirigenza con preghiera di volerlo diffondere alle cancellerie ed agli uffici indicati.

Il Presidente del Tribunale di Roma

*Lorenzo Pontecorvo*

*Lor. Pontecorvo*



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRESIDENZA**

**DECRETO ex artt. 175 bis comma 4 c.p.p.**

*IL PRESIDENTE,*

*Visti* i decreti di questa Presidenza 7.1.2025 prot. 135, 28.1.2025 prot. 1685, 26.3.2025 prot. 6248 e 26.6.2025 prot. 13072, tutti emessi ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 cpp, da intendersi qui integralmente richiamati e riportati, decreti con i quali, alla luce dell'intervenuto accertamento del "malfunzionamento" dei sistemi informatici e dell'applicativo APP, i soggetti abilitati interni sono stati via via autorizzati sino al 30.12.2025 a redigere in forma di documento analogico ed a depositare in modalità non telematiche gli atti e i documenti che per il combinato disposto dei DD.MM. Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217 e 27 dicembre 2024 n. 206 devono essere redatti e depositati in forma di documento informatico;

*rilevato* che, con gli stessi decreti è stato disposto che gli atti redatti e/o ricevuti in forma analogica avrebbero dovuto essere convertiti e depositati senza ritardo in forma di documento informatico ai sensi degli artt. 110 comma quarto e 111 ter comma 3 cpp;

*rilevato* come, nonostante i ripetuti interventi evolutivi rilasciati in APP nel corso del 2025, la maggior parte delle problematiche operative di APP già evidenziate e sintetizzate nei precedenti decreti ex art. 175 bis c.p.p. emessi da questa Presidenza - problematiche peraltro più volte accertate dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura - non siano state tuttora risolte, persistendo in sintesi lentezze operative spesso incompatibili con una gestione efficace e tempestiva delle varie fasi del processo penale, con particolare riguardo soprattutto ai procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti urgenti;

*rilevato* inoltre come, in particolare persistano lentezze dell'applicativo connesse:

- 1) alla persistente carenza di computer performanti soprattutto desktop, essendo la maggior parte di quelli a disposizione dell'Ufficio obsoleti e non sostituiti, nonostante una recente fornitura di 120 dispositivi;
- 2) alla inadeguatezza della rete a sostenere il flusso di dati derivanti dal contemporaneo utilizzo di APP da parte di tutti gli operatori "abilitati", generante frequenti veri e propri "blocchi" e rallentamenti di operatività di APP quando lo si utilizza, con effetti gravemente disfunzionali (sono stati programmati importanti lavori di potenziamento della rete con tempi di esecuzione che si prevedono non inferiori ad un anno);

- 3) alla stessa necessità di continua implementazione del software, occasionata anche da errori del sistema via via segnalati nel corso dei mesi in cui questo Ufficio profonde il massimo sforzo nell' utilizzo di APP;

***accertato ed attestato:***

- che sussistono ulteriori criticità di APP comuni a tutti i settori del penale, inerenti:
  - a) alla frequente impossibilità di lavorare e depositare in APP dovuta ai casi in cui, soprattutto per la Sezione GIP - GUP, le "richieste" dell'Ufficio di Procura sono "caricate" erroneamente o sono attinenti a procedimenti con atti ancora solo o parzialmente analogici;
  - b) alle difficoltà di studio dei procedimenti derivanti dalla mancata possibilità di ricercare atti e documenti con chiavi di ricerca e dal fatto che non vi è alcuna certezza che il documentale di APP sia completo, per via della presenza di procedimenti che non sono nativi digitali, dell'incompleta trasmigrazione degli atti da TIAP, dell'imperfetta "comunicazione" tra APP-TIAP-SICP;
- che tali "generalì" criticità impattano in modo più rilevante, e con più gravi rischi di disfunzioni e di lesioni del diritto di difesa, su funzioni, quali quelle della Sezione GIP - GUP, che molto spesso richiedono -- in primis in materia di libertà personale -- l'adozione di atti e provvedimenti da effettuarsi con termini brevi a giorni o addirittura ad horas (così come anche in sede dibattimentale per le direttissime), o con immanente obiettiva urgenza legata ad esigenze investigative;
- che seppure sia in astratto possibile il deposito in APP della gran parte degli atti (sia per il dibattimento che per le funzioni GIP - GUP), sussiste tuttora una impossibilità a formare o a depositare in APP tutti gli atti che per dato normativo in APP andrebbero invece obbligatoriamente depositati, tuttora mancando nel "titolarì" dell'applicativo taluni atti e talune fasi endoprocedimentali anche molto rilevanti e frequenti;
- che APP sinora, non è stato ancora mai sperimentato nelle procedure inerenti alle intercettazioni;
- che in tutte le udienze, sia quelle dibattimentali, che quelle della fase GIP - GUP, non è allo stato possibile ai Difensori consultare tempestivamente il fascicolo informatico, non essendo gli stessi allo stato profilati in APP;

***constatato*** che, tutte tali criticità hanno determinato e determinano, singolarmente e nella loro interazione, "malfunzionamento" di APP nel quotidiano esercizio della giurisdizione e nell'adozione dei singoli atti e provvedimenti (constatazione di fatto valida anche ove non si voglia estendere il concetto di "malfunzionamento" di cui all'art. 175 bis cpp dal singolo atto alla complessiva inidoneità dell'applicativo ad un suo utilizzo funzionale alla efficacia e alla tempestività della risposta di giustizia ed in definitiva alla ragionevole durata dei processi, alla effettiva tutela dei diritti delle parti processuali, ed alla produttività dell'Ufficio anche in relazione agli indici di definizione

previsti dal PNRR verso il cui raggiungimento questo Tribunale sta profondendo il massimo sforzo);

**rilevato** come, l'art. 110 cpp dopo aver statuito in via generale che “quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico” stabilisca altresì al comma 3 che tale disposizione “non si applica” non solo “agli atti che per loro natura” non possano essere redatti “in forma di documento informatico” ma altresì agli atti che in forma di documento informatico non possano essere redatti “per specifiche esigenze processuali”;

rilevato come in tali casi tutti ex art. 110 comma 4 cpp “gli atti redatti e formati in forma di documento analogico” debbano essere “convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti” (con disposizione analoga l'art. 111 ter comma 3 cpp ripetendo poi che “gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico”);

**considerato** come, non sia in concreto possibile ed ipotizzabile che, nella contingenza quotidiana e di fronte a provvedimenti da prendersi per “specifiche esigenze processuali” e/o con assoluta urgenza, il Presidente possa, in presenza delle situazioni come sopra accertate ed attestate, intervenire ogni volta con decreto ex art 175 bis comma 4 cpp ad accertare l'impossibilità di formare/redigere e depositare atti e provvedimenti in APP;

**rilevato** in questo quadro come sia quindi necessario:

- a) da un lato, in via ordinaria, il prioritario utilizzo di APP da parte dei Giudici e di tutti i soggetti abilitati interni al sistema onde procedere nella progressiva implementazione del Processo Penale Telematico, come previsto per legge, favorendo nel contempo l'indispensabile esperienza nell'utilizzo dell'applicativo;
- b) adottare un provvedimento in via generale e preventiva che accerti e attesti la sussistenza delle situazioni di “malfunzionamento” come sopra evidenziate e sintetizzate in dispositivo e che consentano al Giudice, in presenza delle situazioni indicate in dispositivo, di operare provvisoriamente in analogico salva la conversione “senza ritardo” in documento informatico;

**rilevato** che, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, dal 1/1/2026 l'applicativo APP dovrebbe essere adottato anche presso la Sezione XI Riesame, ma che allo stato la versione del medesimo dedicata al Riesame non è stata resa disponibile al personale di magistratura e amministrativo della Sezione, né è stata svolta alcuna attività di formazione/sperimentazione;

**rilevato** che, non è stato possibile verificare la rispondenza dell'applicativo rispetto alle procedure di competenza della Sezione XI e che comunque le perduranti criticità nell'uso dell'applicativo, già evidenziate come sopra indicato presso altre Sezioni del

settore penale, ostano alla sua introduzione presso la Sezione Riesame, le cui procedure (in tutte le fasi di trattazione) sono caratterizzate da assoluta urgenza per i termini estremamente ristretti previsti a pena di inefficacia della misura cautelare impugnata;

**ritenuto** infine, attesa l'esigenza di seguire gli sviluppi delle funzionalità di APP, in continua evoluzione, di dover limitare allo stato l'efficacia del presente provvedimento alla data del 30.6.2026, indicata in dispositivo;

**visti** gli articoli 175 bis comma 4, 110 comma 4, 111 ter comma 3 c.p.p., e visti i decreti Ministero della Giustizia 29.12.2023 n. 217 e 27.12.2024 n. 206,

### **ACCERTA e ATTESTA**

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma, per le ragioni indicate in parte motiva.

### **DISPONE**

quale misura organizzativa che, in via generale, la formazione ed il deposito informatico dei provvedimenti, dei documenti e degli atti tutti previsti dalle norme processuali e dai DD.MM. indicati per le funzioni penali GIP - GUP, monocratiche e collegiali dibattimentali avvenga a mezzo APP qualora non si presentino nel singolo procedimento le seguenti criticità:

- 1) problemi tecnici inerenti all'hardware così come al funzionamento della Rete che determinino l'impossibilità di formare e/o depositare l'atto in APP;
- 2) problemi inerenti alla natura analogica o informaticamente erronea della "richiesta" caricata e inviata dall'Ufficio di Procura o dai Difensori;
- 3) problemi inerenti all'assenza in APP dell'atto o della fase procedimentale o endoprocedimentale;
- 4) problemi inerenti alla presenza di un blocco o di un rallentamento grave dell'operatività dell'applicativo APP che non consenta con l'uso dello stesso il dovuto efficiente e tempestivo espletamento delle funzioni giurisdizionali nel rispetto dei diritti delle Parti.

In questi casi il Giudice, dato atto della sussistenza di una situazione di malfunzionamento riconducibile alle cause di cui ai punti da 1 a 4, potrà procedere alla formazione ed al deposito in analogico di atti e provvedimenti salva la loro conversione senza ritardo in documento informatico ed il loro inserimento nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 c.p.p.

## DISPONE

che tutte le attività di competenza della Sezione XI Riesame continuino a svolgersi con le modalità utilizzate sino al 30.6.2026, con sospensione presso tale Sezione dell'utilizzo di APP.

Si delegano i MAGRIF del settore penale a comunicare a questa Presidenza gli ulteriori sviluppi relativi all'utilizzo dell'applicativo.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, con efficacia fino al 30.6.2026.

## DISPONE

la comunicazione a tutti i Tribunali ed alle Procure del Distretto, nonché alla Corte d'Appello di Roma, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, al Tribunale per i Minorenni di Roma, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, nonché alla Procura Europea in tutte le sue articolazioni affinché prendano cognizione della impossibilità di trasmissione degli atti tramite App alla Sezione Riesame per tutte le procedure di gravame, sia reale che personale.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai Presidenti di Sezione e ai magistrati ordinari ed onorari del settore penale, al RID e ai MAGRIF del settore giudicante penale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma, al Dirigente Amministrativo e al Direttore dell'Ufficio Informatico del settore penale.

Roma, 22 DICEMBRE 2025

il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

*Lorenzo Pontecorvo*

